

**STATUTO SOCIALE
INRL - ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI**

I N D I C E

TITOLO I

Principi Costitutivi

- Articolo 1 - Costituzione e premesse
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Durata
- Articolo 4 - Finalità e scopi
- Articolo 5 - Soci
- Articolo 6 - Modalità ammissione
- Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci
- Articolo 8 - Perdita qualità di Socio

TITOLO II

Strutture e forme organizzative

- Articolo 9 - Organi dell'Istituto
- Articolo 10 - Rappresentanze Provinciali
- Articolo 11 - Rappresentanze Regionale
- Articolo 12 - Assemblea Delegati Provinciali
- Articolo 13 - Diritto di voto
- Articolo 14 - Condizioni di eleggibilità
- Articolo 15 - Gratuità delle cariche
- Articolo 16 - Attestati, timbri e distintivi

TITOLO III

Organi Istituzionali

- Articolo 17 - Consiglio Nazionale
- Articolo 18 - Tesoreria e gestione finanziaria
- Articolo 19 - Presidente Nazionale
- Articolo 20 - Segretario Generale
- Articolo 21 - Collegio dei Sindaci
- Articolo 22 - Presidente Onorario
- Articolo 23 - Comitato esecutivo
- Articolo 24 - Comitato Scientifico

TITOLO IV

Patrimonio e amministrazione

- Articolo 25 - Patrimonio
- Articolo 26 - Bilancio di esercizio e budget previsionale

TITOLO V

Norme finali e transitorie

- Articolo 27 - Scioglimento
- Articolo 28 - Statuto e regolamenti
- Articolo 29 - Abrogazione di norme

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita una libera associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile regolata dal presente statuto e denominata:
"Istituto Nazionale Revisori Legali con sigla INRL"
2. Per memoria storica si premette che quest'associazione è stata costituita con atto a rogito Notaio dott. Giovanni Olivares in data 20 febbraio 1956, al repertorio n° 31905/11074 con la denominazione di "Sindacato Nazionale Revisori Ufficiali dei Conti" e, in data 6 luglio 1979, lo Statuto originario fu modificato con atto a rogito Notaio dott. Sandro Pantaleo di Roma al repertorio n° 2024/763; le successive modifiche avvennero con atti a rogito Notaio dott. Domenico Acquarone di Milano in data 10 novembre 1984, repertorio n° 95393/10240, e in data 24 luglio 1992, repertorio n° 177449/16751, per la modifica della denominazione in "Istituto Nazionale Revisori Contabili", e in data 2 marzo 2010 rep. n° 85811/12241 con atto del Notaio dott. Egidio Lorenzi, per la modifica della denominazione in quell'attuale di "Istituto Nazionale Revisori Legali" .
3. La denominazione dell'Istituto può essere abbreviata con l'acronimo "INRL" oppure in "I.N.R.L." e nell'ambito del presente statuto può anche semplicemente essere indicata come "Istituto".
4. L'Istituto (*associazione di categoria*) non ha scopi di lucro, può svolgere attività civiche, di sindacato, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'Istituto non svolge attività commerciale, può svolgere attività economica in misura accessoria e comunque non prevalente, in ogni caso funzionale ai compiti e scopi sociali, compresa la costituzione/partecipazione ad altri Enti, organismi, società, se funzionali agli scopi sociali.

Articolo 2

Sede Legale e sedi di rappresentanza

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali ha sede legale in **Roma** all'indirizzo stabilito dal Consiglio Nazionale.
2. Potranno essere istituite in Italia ed anche all'Estero altre sedi operative e/o di rappresentanza, con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 3

Durata dell'Istituto

1. La durata dell'Istituto Nazionale Revisori Legali è fissata al 31-12-2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

Principi e scopi dell'Istituto

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica Italiana e ne propugna la piena attuazione all'interno della propria Istituzione preposta alla salvaguardia degli interessi professionali dei propri associati.
2. L'Istituto si dichiara altresì impegnato alla costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale per quanto attiene alle attività dei Revisori Legali, al fine di assisterli nell'esercizio della professione con pari diritti e doveri all'interno della Comunità Europea.
3. L'Istituto Nazionale Revisori Legali è organismo di categoria apartitico ed apolitico ed esclude ogni fine di lucro, ed ha come scopo:
 - a) la tutela e la rappresentanza del Revisore Legale e della sua professionalità, nonché degli

interessi morali, professionali ed economici inerenti la professione stessa, e la tutela generale dei propri iscritti;

- b) la promozione, lo sviluppo e la crescita della professione di Revisore Legale;
- c) l'aggiornamento e la formazione professionale, la promozione e la gestione di specifici corsi ai propri iscritti nel rispetto delle norme vigenti;
- d) la rappresentanza istituzionale dei Revisori legali in tutte le sedi.
- e) la curatela degli interessi di tipo previdenziale ed assistenziale dei Revisori Legali,;
- f) l'intervento in ogni iniziativa inerente a leggi o regolamenti finalizzati a conseguire i fini istituzionali;
- g) la pubblicazione e la diffusione – con ogni mezzo lecito - di periodici, riviste e studi della categoria;
- h) la creazione di siti internet, l'utilizzo di "social network" e l'erogazione di servizi ai propri associati attraverso le più idonee risorse informatiche,
- i) la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, forum e quant'altro utile per l'informazione e la divulgazione dell'attività e degli indirizzi professionali e delle finalità dell'Istituto;
- j) la collaborazione ed il coordinamento con le altre professioni e con il mondo Accademico ed in genere con gli Enti Pubblici e Privati per l'istituzione diretta o in concorso di Scuole di Formazione e di aggiornamento professionale;
- k) la cooperazione con il Governo e con i Ministeri interessati, gli Enti Pubblici e Privati, gli Ordini e le Associazioni Professionali, per la migliore formazione e lo sviluppo della professione di Revisore Legale e per la preparazione di eccellenza e l'istituzione di borse di studio, nonché per la migliore applicazione ed interpretazione delle norme concernenti l'attività professionale del Revisore Legale;
- l) ^[1]la valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento ed alle altre amministrazioni nazionali competenti;
- m) la formulazione di richieste alle Istituzione competenti, ad Enti Pubblici e Privati per l'individuazione di iniziative a favore e di sostegno alla attività delle libere professioni in genere e dei Revisori Legali in particolare, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
- n) la costituzione e la partecipazione alla costituzione ed alla vita di altre associazioni o di altri enti e/o società, in Italia e/o all'estero, aventi le medesime finalità e/o in ogni caso operanti nel mondo delle attività professionali, ovvero con oggetto sociale complementare all'attività dell'Istituto; ^[1]_[SEP]
- o) lo svolgimento di tutte quelle attività connesse destinate al raggiungimento degli scopi dell'INRL nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa opportuna per il perseguimento degli scopi associativi;
- p) l'organizzazione di attività ricreative e culturali in genere e la realizzazione di convenzioni commerciali che consentano particolari facilitazioni a favore dei Soci e della categoria.

Articolo 5

Soci

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali è composto da:

A. Soci Ordinari:

Possono far parte dell'Istituto esclusivamente le persone fisiche e le società iscritte nel Registro Revisori in applicazione del decreto legislativo 39/2010 e s.m.i.

I Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto al voto e possono partecipare a tutte le forme di attività dell'Istituto.

B. Soci Onorari:

Il Consiglio Nazionale può nominare quali soci onorari studiosi famosi, magistrati, alti funzionari pubblici e privati o comunque personalità di chiara fama in possesso di requisiti di assoluto prestigio in grado di conferire con la loro adesione all' INRL un prestigio evidente e riscontrabile per l'Istituto.

Il Socio Onorario è escluso dal pagamento della quota sociale e dalla partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

C. Soci Aggregati:

Il socio aggregato è la persona fisica o giuridica che ha svolto in passato attività professionale di Revisore Legale o che si occupa professionalmente di revisione legale a livello accademico.

Il Socio aggregato è escluso dalla partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

D. Soci tirocinanti

Sono soci tirocinanti le persone fisiche iscritte nel Registro del Tirocinio previsto dal Regolamento al decreto legislativo 39/2010 e s.m.i.

I soci tirocinanti sono compresi nell'elettorato attivo e passivo, limitatamente all'elezione di un componente del C.N.

E. Soci Sostenitori

Il socio sostenitore è la persona fisica, la persona giuridica o l'ente che, condividendo le finalità o specifiche iniziative dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, intende sostenere economicamente l'Associazione, contribuendo finanziariamente o tramite donazioni.

Il contributo, sul cui ammontare non sono previsti importi definiti, viene corrisposto di volta in volta a seconda dell'iniziativa proposta e lo status di socio sostenitore si mantiene per un anno a partire dalla data di contribuzione.

Il Socio sostenitore è escluso dalla partecipazione all'elettorato attivo e passivo, ma è informato sulle attività dell'Istituto, sui risultati della gestione amministrativa e finanziaria e sui rendiconti economici dell'Istituto.

Articolo 6

Modalità di ammissione dei Socio

1. L'ammissione a socio avviene su domanda del soggetto interessato diretta al Presidente dell'INRL, salvo quanto previsto per i soci onorari.
2. **Sull'ammissione a socio** decide il Consiglio Nazionale, previa istruttoria da parte della Segreteria nazionale
3. La relativa comunicazione è fatta dal Presidente nel termine di trenta giorni dalla deliberazione. Il rifiuto dell'iscrizione comporta obbligo di motivazione.
4. L'ammissione comporta per i soci ordinari, aggregati o tirocinanti l'obbligo di versamento del contributo di iscrizione e della quota associativa nell'importo approvato per l'esercizio in corso dal Consiglio Nazionale, nonché la conoscenza ed accettazione del presente Statuto e dei regolamenti approvati. L'ammissione del socio s'intende a tempo indeterminato salvo quanto previsto al successivo articolo 8.
5. La quota associativa è a cadenza annuale ed è dovuta per intero qualunque sia la data dell'ammissione all'Istituto.
6. Nel caso in cui l'ammissione avvenga dopo il 30 settembre la quota annuale di iscrizione avrà scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo.
7. La quota annuale di iscrizione deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno e sarà riscossa con le modalità deliberate dal Consiglio Nazionale.

8. Le associazioni professionali e le società regolarmente costituite ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali potranno essere ammesse come Soci: in questo caso la tessera sociale sarà intestata impersonalmente all' associazione e/o alla società.
9. Per le società e le associazioni il contributo di ammissione e la quota annuale di iscrizione sono dovute in misura doppia a quella prevista per le persone fisiche.
10. Nei riguardi dell'Istituto le associazioni e le società ammesse sono rappresentate dal legale rappresentante e/o da persona da lui espressamente delegata per iscritto.
11. La richiesta di ammissione non può essere istruita se priva del contestuale pagamento del contributo di ammissione e della quota annuale di iscrizione.

Articolo 7

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, che viene espletato secondo le modalità di cui al presente statuto.
2. Essi hanno diritto di rimanere informati sulle attività dell'Associazione e di ricevere avviso di convocazione delle assemblee previste statutariamente, anche con modalità PEC.
3. I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nei termini prescritti e di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Articolo 8

Perdita della qualità di Socio^[L]_[SEP]

La qualità di socio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali si perde e cessa:

1. per dimissioni, inviate per iscritto a mezzo raccomandata postale o PEC diretta al Presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali da far pervenire alla sede dell'Istituto.
2. per cancellazione dal Registro Revisori Legali: in tale ipotesi il socio avrà l'onere di comunicare al Presidente l'avvenuta cancellazione dal predetto Registro, nel termine di trenta giorni dalla cancellazione;
3. per i gravi motivi richiamati dal decreto legislativo 39/2010 e s.m.i.;
4. per gravi inadempienze statutarie e/o per ogni caso che comporti la perdita della capacità di agire;
5. per il decesso del Socio;
6. per dichiarazione di fallimento;
7. per scioglimento/liquidazione della associazione di professionisti/società di revisione;
8. per il venir meno dei requisiti di onorabilità ovvero delle situazioni di ineleggibilità/incompatibilità previste dagli art. 2399 del codice civile e dai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013;
9. per i casi di esclusione previsti dai provvedimenti disciplinari sotto indicati, che consistono:
 - a. nella deplorazione nei casi di comportamento riprovevole nei riguardi dell'Istituto o di ^[L]_[SEP] associati. ^[L]_[SEP]
 - b. nella radiazione, inflitta al socio a seguito di sentenza di condanna definitiva per reati ^[L]_[SEP] contro il patrimonio, la fede pubblica e la persona. ^[L]_[SEP] Le radiazioni sono pronunciate dal Consiglio Nazionale. ^[L]_[SEP]
10. La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione intendendosi la stessa acquisita al patrimonio dell'Istituto al momento del versamento.

TITOLO II STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE

Articolo 9

Organi Istituzionali

A. Gli Organi Istituzionali dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono:

- A. le Rappresentanze Provinciali;
- B. le Rappresentanze Regionali;
- C. l'Assemblea dei Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali;
- D. il Consiglio Nazionale;
- E. il Comitato Scientifico;
- F. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- G. il Collegio dei Proviviri.

Articolo 10

Rappresentanze Provinciali

1. Sono costituite presso le Province, le Rappresentanze Provinciali, con competenza territoriale riferita al territorio della Provincia stessa.
2. Su delibera del Consiglio Nazionale, due o più Rappresentanze Provinciali possono essere accorpate, se presentano un numero di iscritti inferiore a 10.
3. Le Rappresentanze provinciali rappresentano l'espressione **democratica** ed operativa degli iscritti.
4. I nominativi degli iscritti candidati alla carica di Delegato Provinciale sono proposti su candidatura spontanea all'assemblea degli iscritti della Rappresentanza provinciale.
5. L'elezione viene effettuata con votazione a scrutinio segreto e la nomina avviene con delibera dell'assemblea degli iscritti ratificata dal Consiglio Nazionale.
6. Il Delegato eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
7. L'Assemblea degli iscritti elegge altresì tra i soci tirocinanti un delegato provinciale tirocinante.
8. Le modalità di tenuta delle assemblee provinciali ed il funzionamento delle rappresentanze provinciali vengono stabilite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio nazionale e ratificato dall'assemblea dei delegati.

Articolo 11

Il Rappresentante Regionale

1. I delegati provinciali eleggono al loro interno un Rappresentante regionale.
2. Il Consiglio Nazionale ratifica la nomina del Rappresentante Regionale.
3. E' compito del Rappresentante Regionale quello di fungere da coordinatore dei Delegati Provinciali della propria Regione, agevolando le iniziative dell'Istituto, divulgandone le finalità e consolidando la sua immagine in tale sede e fungendo da punto di raccordo tra il Consiglio Nazionale ed i Delegati Provinciali.

Articolo 12

Assemblee dei Delegati Provinciali

1. L'Assemblea dei Delegati Provinciali per brevità denominata di seguito "*Assemblea dei Delegati*", è l'organo sovrano dell'Istituto Nazionale Revisori Legali che deve essere convocata annualmente dal Consiglio Nazionale entro il mese di aprile di ciascun anno per:
 - a) l'approvazione del Bilancio di esercizio dell'esercizio precedente e della relazione sulla gestione e di missione del Consiglio Nazionale;
 - b) l'approvazione del budget preventivo di gestione dell'esercizio successivo a quello in cui si tiene l'assemblea;
 - c) la determinazione e/o la modifica dell'ammontare della quota annuale di iscrizione e della quota di essa spettante alle Rappresentanze provinciali, comunque non inferiore ad 1/5.

- d) la determinazione dell'indirizzo e delle linee generali programmatiche di azione dell'Istituto per l'esercizio successivo con l'eventuale scelta delle priorità.
 - e) l'elezione ed il rinnovo del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori e dei relativi membri secondo le norme del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Delegati può inoltre deliberare su:
 - a) Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali.
 - b) Promozione atti di responsabilità nei loro confronti, su richiesta di almeno un decimo degli iscritti ovvero di 10 delegazioni provinciali.
 - c) scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Istituto.
 - d) proroga dell'Istituto.
 - e) ogni ulteriore oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
 3. L'Assemblea dei Delegati Provinciali deve essere altresì convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno 1/5 dei Delegati Provinciali in carica.
 4. L'Assemblea dei Delegati Provinciali deve essere convocata senza indugio anche quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
 - a) nei casi di gravi irregolarità rilevate nell'ambito dei suoi poteri,
 - b) se il Consiglio Nazionale omette di convocare l'Assemblea dei Delegati Provinciali dopo che ne abbia fatta richiesta **da parte di 1/5 dei Delegati Provinciali**,
 - c) se il Consiglio Nazionale è interamente decaduto o si è nell'impossibilità di convocarlo.
 5. L'Assemblea dei Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali delibera sulle modificazioni e variazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Istituto come disciplinato agli articoli 28 - 29 del presente Statuto.
 6. L'Assemblea dei Delegati Provinciali è convocata presso la sede dell'Istituto ovvero in altra località, purché in Italia.
 7. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Delegati Provinciali secondo i vigenti mezzi di informazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione e, nei casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della stessa data.
 8. L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, il giorno, l'ora e le materie da trattare, nonché l'indicazione della data, ora e luogo della seconda convocazione che non può essere tenuta nella medesima giornata.
 9. L'Assemblea dei Delegati Provinciali è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale e/o per delega della maggioranza assoluta dei Delegati Provinciali in carica ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati Provinciali intervenuti e/o rappresentati.
 10. L'Assemblea dei Delegati Provinciali tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati.
 11. Ogni Delegato Provinciale, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un numero di voti in relazione al numero degli iscritti, anch'essi in regola con il pagamento della quota associativa annuale, residenti nel territorio della Provincia della Delegazione stessa in base ai criteri sotto indicati:

–	sino a 20	paganti	voti n° 1
–	da 21 a 40	paganti	voti n° 2
–	da 41 a 60	paganti	voti n° 3
–	da 61 a 80	paganti	voti n° 4
–	da 81 a 100	paganti	voti n° 5
–	da 101 a 120	paganti	voti n° 6

- da121 a 140 paganti voti n° 7
- da141 a 160 paganti voti n° 8
- da161 a 180 paganti voti n° 9
- da181 a 200 paganti voti n° 10
- da201 a 300 paganti voti n° 11
- da301 a 400 paganti voti n° 12

ogni 100 paganti in più oltre i 400 verrà attribuito voti n° 1

12. Ciascun Delegato Provinciale oltre la rappresentanza della propria Delegazione, può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a cinque (5).
13. I membri degli organi dell'Istituto non possono essere portatori di deleghe in Assemblea.
14. L'Assemblea dei Delegati Provinciali è presieduta, dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione da quello più anziano di età presente all'Assemblea.
15. In caso di assenza l'Assemblea designa a tale funzione uno dei Delegati Provinciali scelto tra gli intervenuti ed avente diritto al voto.
16. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale o in sua assenza dal Vice Segretario presente più anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione da quello più anziano di età presente all'Assemblea. In caso di assenza l'Assemblea designa a tale funzione uno dei Delegati Provinciali scelto tra gli intervenuti ed avente diritto al voto.
17. L'Assemblea occorrendo nomina, determinandone il numero, gli scrutatori; la nomina degli stessi è obbligatoria nel caso di elezioni degli organi dell'Istituto.
18. La commissione verifica poteri, sempre obbligatoria, è composta da un vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
19. L'Assemblea dei Delegati Provinciali delibera a maggioranza assoluta di voti favorevoli; per le delibere inerenti alle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Istituto e la conseguente devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei voti espressi dai Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali in proprio o per delega.
20. Dei lavori e delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto seduta stante apposito verbale a cura del Segretario, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e, ove nominati, dagli scrutatori e viene letto ed approvato nella stessa seduta, qualunque sia il numero dei presenti rimasto.

Articolo 13

Diritto di Voto

1. Hanno diritto di voto nelle Assemblee i Delegati Provinciali in carica, in regola con le quote associative e che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi alla data della convocazione dell'Assemblea stessa.
2. Mediante apposito regolamento predisposto dal Consiglio nazionale ed approvato dall'Assemblea viene regolamentato l'eventuale esercizio del voto in assemblea mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, comunque garantendone l'autenticità ed eventualmente, nei casi previsti, la segretezza.

Articolo 14

Condizioni di eleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono, i componenti di Organi Istituzionali e i titolari di altre cariche o funzioni previste dal presente Statuto, nessuna esclusa, nonché i soggetti nominati o designati in rappresentanza dell'Istituto a qualsiasi titolo, per i quali non sussistano o vengano meno i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di specchiata moralità;
 - b) essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali;

- c) possesso di tutti i requisiti di onorabilità, competenza ed indipendenza previsti dall'art. 2399 del codice civile;
 - d) non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previsti dal D.Lgs. 33/ 2013 e 39//2013 e s..m.i.
 - e) non trovarsi o non rimuovere nei termini previsti le condizioni di incompatibilità previsti dal D.Lgs. 33/ 2013 e 39//2013 e s..m.i.
2. I componenti di Organi Istituzionali e i titolari di altre cariche o funzioni previste dal presente Statuto, nessuna esclusa, nonché i soggetti nominati o designati in rappresentanza dell'Istituto a qualsiasi titolo non possono ricoprire altre posizioni di rappresentanza in Associazioni, Sindacati, Ruoli, Elenchi, Ordini e Collegi Professionali e loro Consigli Nazionali, che siano in concorrenza con gli interessi e le finalità dell'INRL.
 3. Prima dell'elezione per le situazioni di ineleggibilità, ed entro quindici giorni dalla avvenuta proclamazione o dalla nomina, gli eletti o nominati devono dichiarare di non trovarsi in posizione di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nei modi e nelle forme previste dal DPR 445/2000.
 4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la decadenza immediata dalla nomina o dalla carica, fatta salva la comunicazione all'A.G. nonché eventuale azione risarcitoria.

Articolo 15

Gratuità delle cariche

1. Ogni attività prestata dalle cariche elettive e da qualunque altro per designazioni od incarichi a qualsiasi titolo, ragione o causa a favore dell'Istituto ha carattere gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei Delegati Provinciali su proposta del Consiglio Nazionale.
2. E' previsto il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro Ufficio secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale con apposito Regolamento.

Articolo 16

Marchio - Attestato – Timbro – Distintivo – Tessera

1. Il marchio dell'Istituto è di esclusiva proprietà dello stesso.
2. L'utilizzo del marchio dell'Istituto è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale, prevedendo la concessione gratuita da parte del Consiglio Nazionale qualora sussistano le condizioni per il patrocinio di iniziative coerenti con le finalità dell'Istituto. In tutti gli altri casi la concessione dell'Utilizzo del marchio avviene a titolo oneroso.
3. L'attestato di appartenenza all'Istituto, il timbro nominativo, il distintivo e la tessera di riconoscimento dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono quelli depositati presso il Consiglio Nazionale.
4. Il rimborso dei relativi servizi sarà corrisposto dal Socio richiedente in base a quanto sarà stabilito dal Consiglio Nazionale.
5. I soci e le rappresentanze provinciali e regionali potranno utilizzare il marchio dell'Istituto solamente con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento di cui al precedente comma 2.

TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 17

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea dei Delegati che determina il numero dei consiglieri non inferiore a 11 e non superiore a 17 scelti fra tutti gli iscritti all'Istituto, rispettando l'equilibrio di genere in misura pari ad almeno 1/3.

2. Il Consiglio Nazionale dura in carica per un triennio.
3. I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti a maggioranza di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti i nominativi dei candidati che abbiano fatto pervenire la loro candidatura e le dichiarazioni prescritte almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'assemblea; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione all'Istituto e in caso di parità di anzianità il più anziano di età.
4. I membri del Consiglio Nazionale, sono rieleggibili. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di delegato provinciale e/o regionale.
5. Il Consiglio Nazionale dichiara decaduto il Consigliere che non sia intervenuto ingiustificatamente a due sedute consecutive. Possono giustificare l'assenza alle sedute consiliari esclusivamente ragioni di salute o familiari oppure non prevedibili ragioni professionali, adeguatamente motivate e/o documentate.
6. La decadenza dalla carica di Consigliere è altresì dichiarata a causa di gravi inadempimenti nell'assolvimento delle deleghe o degli incarichi individuali conferiti dal Consiglio Nazionale.
7. La sostituzione avverrà secondo le modalità statutarie alla prima riunione del Consiglio Nazionale.
8. I Consiglieri Nazionali cessano dalla carica per dimissioni oppure nel caso di perdita della qualità di socio ai sensi del precedente articolo 8.
9. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, verrà operata la cooptazione come da codice civile.
10. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri Nazionali in carica si intende decaduto l'intero Consiglio Nazionale e si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale.
11. I Consiglieri Nazionali eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il loro mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito.
12. Il Consiglio Nazionale può designare a specifiche funzioni, in via eccezionale e con specifica motivazione anche al di fuori dei suoi membri, soggetti di provata esperienza e capacità determinandone i relativi compiti e funzioni.
13. Il Consiglio Nazionale, salvo le competenze riconosciute e riservate alle Assemblee dal presente Statuto, è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto non demandati all'Assemblea dei Delegati, con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, compresa l'emanazione e l'eventuale modifica di Regolamenti interni per il funzionamento dell'Istituto e dei suoi Organi.
14. In particolare il Consiglio Nazionale:
 - a) cura il conseguimento dei fini statuari in conformità alle strategie generali dell'Istituto definite dall'Assemblea dei Delegati Provinciali;
 - b) delibera la convocazione dell'Assemblea dei Delegati Provinciali;
 - c) delibera il progetto di Bilancio di esercizio e il budget preventivo predisposti dal Tesoriere;
 - d) propone la misura della quota annuale di iscrizione per le varie categorie di Soci e del contributo di ammissione e delle eventuali contribuzioni straordinarie e loro variazioni;
 - e) indice l'eventuale Congresso Nazionale e le altre riunioni su base nazionale;
 - f) assevera la morosità dei soci nel pagamento delle quote di iscrizione e ne dispone il recupero mediante tutte le procedure regolate dal codice civile;
 - g) adempie tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dall'Assemblea e provvede alla amministrazione dell'Istituto;
 - h) designa i rappresentanti permanenti e temporanei dell'Istituto in tutti i Consigli, Ordini, Collegi, Società, Commissioni ed Enti a livello Nazionale, dell'Unione Europea ed Internazionali in cui tale rappresentanza sia necessaria ovvero richiesta;
 - i) nomina, in qualità di editore assunta dallo Istituto, il Direttore Responsabile del periodico dell'Istituto nonché i componenti del Comitato di Redazione;
 - j) dichiara decaduti i componenti degli Organi Istituzionali nei casi previsti dallo Statuto;
 - k) decide in ordine alle richieste di ammissione di nuovi soci;
 - l) delibera su tutte le iniziative proposte nell'interesse degli iscritti e su ogni altra materia che

sia sottoposta su iniziativa del Presidente, dei Consiglieri ovvero degli altri Organi dell'Istituto;

m) istituisce Commissioni scientifiche, operative e di studio stabilendone i compiti e le funzioni, ne nomina i componenti e conferisce agli stessi incarichi specifici;

n) ratifica l'elezione dei Delegati Provinciali; e dei i Rappresentanti Regionali.

14. E' in facoltà del Consiglio Nazionale di nominare - prioritariamente tra i propri componenti - procuratori *ad negotia* per determinati atto o categorie di atti.
15. I singoli Consiglieri possono operare anche sulla base delle deleghe ricevute dal Consiglio Nazionale.
16. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede dello Istituto, oppure in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, e si riunisce comunque tutte le volte che ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali ovvero il Collegio dei Revisori ovvero ogni qualvolta il Presidente Nazionale ne disponga la convocazione.
17. La convocazione del Consiglio Nazionale è fatta per iscritto a mezzo raccomandata, telegramma, e-mail certificata o telefax o con qualunque altro mezzo di comunicazione corrente che consenta la tracciabilità formale della ricezione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mentre nei casi di motivata urgenza può essere fatta con un preavviso di cinque giorni.
18. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con la precisa indicazione delle materie da trattare, dell'ora, giorno e luogo della riunione.
19. Per la validità delle riunioni alle sedute debbono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale.
20. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede.
21. Le riunioni ed i lavori del Consiglio sono disciplinati mediante apposito regolamento, approvato dal Consiglio stesso e ratificato dall'Assemblea dei delegati alla prima riunione utile. Il Regolamento può prevedere la presenza, con facoltà di voto, anche attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici o audio visivi, purché sia adeguatamente garantita l'accertamento dell'identità dei consiglieri e siano contemporaneamente presenti, oltre al presidente ed al Segretario, almeno altri due consiglieri. Il relativo verbale, redatto e sottoscritto seduta stante, dovrà essere trasmesso a tutti i consiglieri e diventa esecutivo solo dopo approvazione da parte dei presenti e comunque non prima di sette giorni.
22. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale; in mancanza dal Vice Presidente più anziano di iscrizione allo Istituto, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dai presenti che provvederanno altresì alla designazione del segretario della riunione qualora non sia presente il Segretario Generale od uno dei Vice Segretari.
23. Delle riunioni del Consiglio Nazionale viene contestualmente redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
24. Alle riunioni del Consiglio Nazionale devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali possono partecipare alle riunioni con diritto di intervento ed esprimono parere consultivo non vincolante sulle deliberazioni.
25. I Consiglieri Nazionali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica. Il rimborso delle spese suddette viene disciplinato dal Consiglio Nazionale mediante apposito Regolamento.

Articolo 18

Tesoreria e Gestione Finanziaria

1. Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Tesoriere.
2. Al Tesoriere compete la tenuta della contabilità sociale con il sistema economico-patrimoniale, L'amministrazione dei fondi e la corrispondenza con il numerario in cassa e della liquidità in genere, egli dispone gli incassi ed i pagamenti a firma congiunta con il Presidente Nazionale rendendone conto al Consiglio Nazionale, esercitando le deleghe e svolgendo le competenze

attribuite dal Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio nazionale in relazione alla contabilizzazione ed al pagamento delle spese correnti adotta un regolamento di funzionamento della Tesoreria che normerà competenze e limiti di spesa relativamente alle uscite finanziarie e di cassa, tramite bonifici diretti e/o a mezzo Home Banking.
4. Il Tesoriere provvede in particolare alla riscossione delle quote annuali di iscrizione e del contributo di ammissione nonché di tutte le somme che in genere possano pervenire all'Istituto.
5. Il Tesoriere predispone il progetto di Bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il budget preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale.
6. Il Tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio Nazionale sulla situazione economico-patrimoniale, sulla consistenza di Cassa, sulla accertata morosità degli associati e sulla situazione debitoria e creditoria dell'Istituto.
7. Al Tesoriere è demandato inoltre il compito di assicurare piena collaborazione al Collegio dei Revisori dei Conti in relazione ai controlli di competenza sulla gestione economico-patrimoniale, finanziaria e di cassa.

Articolo 19

Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale rappresenta l'universalità degli iscritti ed ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
2. Il Presidente Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri. L'elezione è valida con la maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il più anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.
3. Il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario Generale e del Tesoriere.
4. Il Consiglio Nazionale nomina tra i suoi membri tre Vice Presidenti, uno per ciascuna area geografica nazionale (Nord – Centro – Sud ed isole).
5. Nel caso di assenza o impedimento il Presidente Nazionale è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
6. E' compito del Presidente, sentito il Segretario Generale ed il Tesoriere, predisporre il progetto di Relazione annuale sulla gestione e/o di missione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
7. Il Presidente Nazionale propone, anche su iniziativa dei Consiglieri Nazionali, i progetti di attività e di gestione,
8. Il Presidente Nazionale riferisce al Consiglio Nazionale delle decisioni e dei giudizi del Collegio dei Probiviri.

Articolo 20

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale tra i suoi membri; nella stessa occasione il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri tre Vice Segretari Nazionali, uno per ciascuna area geografica nazionale.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale questo è sostituito dal più anziano di età dei Vice Segretari Nazionali.
3. Nel caso di cessazione dalla carica di un Vice Segretario Nazionale questo sarà sostituito ad interim dal Segretario Generale sino alla prima riunione del Consiglio Nazionale che dovrà provvedere alla sostituzione.
4. Nel caso di cessazione dalla carica del Segretario Generale nel corso del mandato il Consiglio Nazionale provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.
5. Il Segretario Generale svolge le funzioni di segreteria dell'Istituto coordinando la struttura operativa dell'Istituto ed esegue ogni altra funzione nei limiti delle deleghe allo stesso conferite e/o delle direttive impartite dal Consiglio Nazionale.

6. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale svolgendo la verbalizzazione delle riunioni e curando l'inserimento dei verbali nei libri sociali.
7. Al Segretario Generale compete l'aggiornamento del libro soci.
8. Il Segretario generale cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Istituto Nazionale Revisori Legali e compila gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno riguardanti le riunioni del Consiglio Nazionale dietro indicazioni del Presidente.
9. Egli dirige ed organizza l'ufficio di segreteria dell'Istituto.
10. Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Presidente ed al Consiglio Nazionale su tutta l'attività svolta.

Articolo 21

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre Sindaci Effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati Provinciali tra gli iscritti all'Istituto, con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale.
2. Il Collegio dei Revisori elegge tra i propri componenti il Presidente.
3. Le funzioni di controllo ed i doveri del Collegio dei Revisori sono quelle previste dall'art. 2403 e seguenti e dell'art. 2477 del Codice Civile in quanto applicabili.
4. Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente alla Assemblea dei Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali con una Relazione scritta, esprimendo motivato parere sul bilancio di esercizio e sul budget preventivo, nonché su eventuali violazioni di legge o di Statuto.
5. Esplica la propria attività con riunioni collegiali, indette dal Presidente almeno trimestralmente, e con periodiche verifiche.
6. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con quella di delegato provinciale e/o rappresentante regionale.
7. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica subentrerà il Sindaco supplente più anziano per età, o secondo la graduatoria delle preferenze ricevute nel caso in cui vengano a mancare i Sindaci supplenti.
8. I membri del Collegio dei Revisori non devono avere alcun legame di parentela od affinità con i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri né possono sussistere nei loro confronti cause di ineleggibilità/incompatibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 Codice Civile e ai D.lgs. 33/2013 e 39/2013, pena l'immediata decadenza dalla carica e dall'ufficio.
9. I membri del Collegio dei Revisori nell'esercizio della loro carica hanno diritto al rimborso delle spese sostenute con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 22

Presidente Onorario

1. Il Consiglio Nazionale ha facoltà, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, di attribuire la carica onorifica di Presidente Onorario a persona che abbia almeno venticinque anni di iscrizione all'Istituto e che si sia distinta per la riconosciuta, particolare e benemerita attività a favore della Categoria e della professione di Revisore Legale e/o Revisore Contabile e/o di Revisore Ufficiale dei Conti.
2. Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, ai Congressi Nazionali nonché a tutte quelle manifestazioni pubbliche cui ritiene di dover presenziare.
3. Il Presidente Onorario ha potere consultivo e non è soggetto al pagamento della quota annuale di iscrizione.

Articolo 23

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale può istituire un Comitato esecutivo al fine di assicurare una migliore efficienza ed efficacia della gestione operativa dell'Istituto.
2. Il Comitato è composto da un massimo di quattro membri, diversi dal Segretario e dal Tesoriere, nominati dal Consiglio Nazionale, ed è presieduto dal Presidente nazionale, membro di diritto.
3. E' facoltà esclusiva del Consiglio nazionale dell'INRL provvedere, su motivata proposta del Presidente, all'eventuale sostituzione di un membro del Comitato esecutivo con altri membri del Consiglio per eventuali necessità dovessero insorgere nella gestione operativa del Comitato.
4. Il Comitato esecutivo può essere delegato dal Consiglio Nazionale ad istruire le domande d'iscrizione e ad esprimere un parere sulle stesse. Qualora il Comitato esecutivo esprima parere negativo, il Consiglio Nazionale ha comunque titolo ad accogliere o rigettare la domanda e, in caso di accoglimento, il Segretario trascrive l'iscrizione nel Libro Soci.
5. La convocazione del Comitato è di pertinenza esclusiva del Presidente che vi provvede a suo insindacabile giudizio per ogni opportuna discussione e risoluzione di problemi correnti.

Articolo 24

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da personalità che, per motivi professionali e/o culturali rappresentano un'eccellenza su specifiche tematiche inerenti gli scopi dell'Istituto.
2. I membri del Comitato Scientifico hanno un ruolo consultivo e contribuiscono all'attività dell'Istituto mediante scritti, attraverso riunioni periodiche e presenziando su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Nazionale o all'Assemblea dei Delegati con possibilità di intervento, o partecipando a specifiche iniziative di divulgazione culturale dell'Istituto.
3. I membri del Comitato Scientifico non sono soggetti all'obbligo del versamento delle quote annuali all'Associazione e la durata della carica e il numero dei membri sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale.
4. I singoli membri, oltre che per dimissioni, possono essere revocati dalla carica solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'Istituto e la revoca è deliberata con votazione a maggioranza del Consiglio Nazionale.
5. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente nazionale.
6. Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio Nazionale la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'associazione.

Articolo 24-bis

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea dei Delegati Provinciali con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale, anche tra i non iscritti all'Istituto.
2. I membri del Collegio dei Probiviri non devono avere alcun legame di parentela o di affinità con i componenti del Consiglio Nazionale o del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono sussistere nei loro confronti cause di ineleggibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile e del D.lgs. 33/2013 e 39/2013 e s.m.i. e non possono ricoprire altra carica od incarico anche temporaneo nell'ambito dell'Istituto pena l'immediata decadenza dalla carica e dallo ufficio.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
4. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in base a giustizia ed equità su tutte le vertenze di qualsiasi natura che potessero sorgere fra gli iscritti, fra gli iscritti e gli Organi dell'Istituto, fra i componenti degli Organi dell'Istituto, e fra gli Organi dell'Istituto stesso.
5. Il Collegio dei Probiviri, che ha la facoltà di acquisire mezzi istruttori e di sentire le parti in contestazione, deve emettere il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile, entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso al Collegio stesso, depositandone copia al Presidente Nazionale ed al Segretario Generale il quale è tenuto a darne comunicazione al ricorrente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. L'iniziativa per i provvedimenti disciplinari deve essere formulata per iscritto e deve contenere, a pena di improcedibilità, in concreto i motivi cartolarmente dimostrati, della richiesta stessa.
7. I procedimenti disciplinari possono essere iniziati solo previo tempestivo avviso agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
8. Agli interessati è concesso termine non inferiore a dieci giorni liberi per ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa, essi hanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che li riguardano personalmente, chiedere di essere personalmente sentiti e possono essere assistiti da un difensore.
9. La relazione istruttoria per i procedimenti disciplinari deve essere formulata con atto scritto, deve essere votata a scheda segreta a maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Collegio dei Probiviri e comunicata senza indugio agli interessati ed al Presidente Nazionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
10. I Probiviri sono tenuti alla osservanza del segreto istruttorio. Potranno essere resi pubblici, nelle conclusioni, soltanto i lodi arbitrali da loro emessi direttamente, laddove richiesto il lodo arbitrale e sottoscritta la clausola compromissoria.
11. E' vietato a chiunque divulgare od anche semplicemente comunicare notizie relative a circostanze che possono od hanno formato oggetto di valutazione e/o di istruttoria da parte del Collegio dei Probiviri e/o del Consiglio Nazionale pena la radiazione per indegnità conclamata degli autori della divulgazione fatta.
12. Il socio non può adire le vie legali nei confronti di altro socio o verso l'Istituto per motivi inerenti al rapporto associativo se non dopo aver esperito l'azione ed atteso il giudizio del Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 25 **Patrimonio**

1. Il Patrimonio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, costituito dalle quote dei Soci, dalle somme e dagli altri beni donati all'Istituto senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dal Consiglio nazionale, da contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi erogati da soggetti privati, società ed Enti Pubblici.
2. Il patrimonio dell'Istituto è composto dai contributi, dai beni e da ogni altro diritto o rapporto di cui è titolare. Eventuali lasciti o donazioni disposti in favore dell'Istituto per il conseguimento di un fine determinato imposto dal dante causa, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati esclusivamente al raggiungimento del fine stabilito con il lascito o la donazione unitamente alle loro eventuali rendite.
3. L'amministrazione e l'impiego del Patrimonio sono riservati al Consiglio Nazionale, che li svolgerà nel modo che riterrà più vantaggioso per l'Istituto.
4. E' fatto divieto, durante la vita dell'Istituto, di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione

- o la destinazione sia imposta per legge.
5. Saranno presi in considerazione gli impieghi in attività che possono risultare utili al conseguimento degli scopi sociali e le intese al servizio degli associati e all'agevolazione della loro attività professionale.
 6. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative ed i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili, né formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, né frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell'Istituto, né in caso di recesso, né in caso di morte del Socio, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di Socio a qualsiasi titolo.
 7. Le somme ricevute dall'Istituto non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 26

Bilancio di esercizio - Budget Preventivo

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile di ogni anno dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, unitamente alla nota integrativa, predisposti dal Tesoriere, ed alla relazione sulla gestione e/o di missione predisposta dal Presidente.
3. Entro il mese di aprile dovrà essere altresì approvato dal Consiglio nazionale il budget Preventivo dell'esercizio successivo, predisposti dal Tesoriere.
4. Tali documenti devono essere presentati al Collegio dei Revisori dei Conti che dovrà esprimere il proprio parere mediante apposita Relazione da produrre entro i quindici giorni successivi.
5. Detti documenti debbono restare depositati ed a disposizione dei Delegati che ne abbiano interesse presso la sede sociale sino alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione e comunque per un periodo non inferiore a quindici giorni prima della riunione assembleare.
6. Dopo la sua approvazione la documentazione di cui sopra, potrà essere pubblicata sul sito web dell'Istituto.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Istituto, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Istituto ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
2. Dovranno, in quanto applicabili anche per analogia, essere rispettate le norme in materia di Enti non lucrativi o Enti del Terzo Settore.

Articolo 27 -bis

Norme applicabili

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile ed alle norme del decreto legislativo 39/2010 e succ. modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

Articolo 28
Statuto e Regolamenti

Il presente Statuto, come gli eventuali Regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti gli iscritti Soci dell'Istituto Nazionale Revisori Legali dalla data della loro rispettiva approvazione.

Articolo 29
Abrogazione norme precedenti

Con l'approvazione del presente Statuto si intendono abrogate le disposizioni statutarie e regolamentari precedentemente vigenti.

Art. 30
Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di consentire l'entrata in vigore a regime dello Statuto che precede sono state approvate le seguenti disposizioni transitorie:
 - a. I Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali nominati in forza delle abrogate disposizioni Statutarie e Regolamentari mantengono la carica sino alla data di scadenza del loro mandato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
 - b. Il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti nominati in forza delle abrogate disposizioni Statutarie e Regolamentari restano in carica sino alla data di scadenza del loro mandato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
 - c. Entro il 31 dicembre 2022 dovranno essere celebrate le assemblee locali e l'assemblea nazionale per l'elezione dei nuovi Organi sociali

2. Sia in sede di modifica Statutaria che successivamente, sussistendone i presupposti, potrà essere richiesta dai comparenti al Notaio rogante la verifica dei requisiti per l'iscrizione al registri unico nazionale del Terzo settore e l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 112/2017 e s.m.i.

Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte del soggetto pubblico competente alla tenuta del Registro delle persone giuridiche.